



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silvetti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19/03/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente, per il tramite di un legale, contesta la legittimità delle segnalazioni negative censite a suo nome nei S.I.C. relative ad un prestito personale concesso dall'intermediario resistente ed estinto nel febbraio 2012. Fa presente che l'intermediario non ha fornito la prova dell'invio del preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del "Codice di Deontologia e Buona Condotta" e non ha ottemperato all'obbligo di correttezza e buona fede sancito dall'art. 1175, omettendo la diligenza del *bonus argentarius* nello svolgimento dell'attività professionale. Denuncia inoltre come l'illegittima condotta dell'intermediario gli ha arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali. Il ricorrente quantifica l'entità dei danni non patrimoniali per lesione dei diritti della persona e per turbamento d'animo e sofferenza psicologica nell'importo di € 3.300,00 per ciascuna delle due categorie di danni, per un totale di € 6.600,00.

Segnala poi che per effetto dell'illegittima segnalazione si è visto negare un finanziamento da un istituto finanziario, con ulteriori danni in termini di perdita di



chance quantificati in € 5.326,00. Ricorda, infine, che è stato costretto a ricorrere ai servizi di due professionisti sostenendo spese per un importo di € 2.000,00.

In relazione a quanto precede, il ricorrente chiede all'ABF di disporre la cancellazione dei dati contestati (oppure in subordine la rettifica dei dati stessi) e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per un totale di € 13.926,00 e/o, in subordine, per un importo da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese del giudizio.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto eccepisce preliminarmente l'incompetenza del Collegio sulla contestazione sollevata dal ricorrente, che attiene ad *“una materia rimessa alla cognizione esclusiva dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali”*. In via subordinata, fa presente nel merito che i pagamenti delle rate del prestito personale hanno registrato fin dall'inizio dell'ammortamento una serie di ritardi, rilevabili dagli estratti conto storici allegati alle controdeduzioni e dichiara di aver provveduto per tutti i ritardi a dare evidenza al ricorrente degli insoluti negli estratti conto mensili e di aver comunicato, il 19.12.2011 e il 7.2.2012, la sua messa in mora, il conferimento di un incarico ad una società di recupero crediti e il preavviso di segnalazione nei SIC.

Ribadisce pertanto di aver ottemperato all'obbligo di preavviso, segnalando che il Codice deontologico non ne specifica la modalità di invio né impone la necessità di utilizzo della lettera raccomandata. Ricorda inoltre che la posizione – visibile solo in CRIF – è estinta dal febbraio 2012 e non presenta segnalazioni negative, ma riporta, come previsto dalla normativa di settore, la sola evidenza delle rate pagate in ritardo riferite a novembre e dicembre 2011. Quanto, infine, alle richieste risarcitorie del ricorrente ne rileva l'infondatezza mancando la prova dell'illegittimità della condotta e dell'esistenza dei danni asseritamente subiti. Chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso perché del tutto infondato.

DIRITTO

Occorre in via pregiudiziale darsi carico dell'eccezione di incompetenza dell'Arbitro formulata dalla resistente che, nel caso di specie, ritiene radicata una competenza esclusiva del Garante della *Privacy*. La specifica questione ha già formato oggetto di esame da parte del Collegio che con più decisioni – a cui si rinvia anche per gli effetti di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del cod.



proc. civ. – *“ha affermato la propria competenza a decidere sulle domande di cancellazione della segnalazione come cattivo pagatore nei sistemi centralizzati di informazioni creditizie; ciò non esclude la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, così come, per i profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della Privacy”* (cfr. dec. n. 9 del 4.1.2012 e prima, fra le altre, decisioni n. 475 del 31.5.2010 e n. 1147 del 22.10.2010). Sulla questione si è di recente pronunciato anche il Collegio di coordinamento dell’Arbitro (cfr. dec. n. 3089 del 24.9.2012) che, nel confermare tale orientamento, ha, tra l’altro, rilevato che *“la competenza o l’incompetenza per materia è problema che si ricollega alla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio e ... tale problema non ha nulla a che spartire con la fonte della regolazione di un segmento del rapporto”*.

Venendo al merito del ricorso, e in particolare alla domanda di cancellazione delle evidenze negative presso i sistemi di informazioni creditizie, si osserva che secondo l’orientamento del Collegio, affinché la segnalazione del nominativo di un debitore, quale cattivo pagatore, alle centrali rischi private possa essere considerata legittima ai sensi della disciplina recata dall’art. 12 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *Privacy*), occorre che l’intermediario fornisca la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta. Tale norma prevede, come è noto, che *“al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante [ai sistemi informativi] ... avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”*. Trattandosi di atto recettizio, per produrre i suoi effetti è necessario che il preavviso giunga effettivamente a conoscenza del debitore e tale circostanza, secondo il Collegio (cfr., fra le tante, dec. n. 1831 del 29.9.2011), in mancanza di altri mezzi probatori, è suscettibile di prova mediante la produzione in giudizio da parte dell’intermediario della lettera raccomandata con cui è stato trasmesso il preavviso, corredata almeno della ricevuta di spedizione rilasciata dall’ufficio postale.

Nel caso di specie, l’intermediario dichiara di aver adempiuto all’obbligo di preavviso e allega a conferma alcuni solleciti di pagamento *“corredato[i] dell’informativa di cui all’art. 5 del Codice deontologico”*. Tali solleciti tuttavia sono stati trasmessi a mezzo di posta ordinaria e l’intermediario non ha prodotto alcuna

prova che ne attesti la ricezione da parte del ricorrente. In più, il Collegio non ritiene che tali comunicazioni costituiscano veri e propri preavvisi. L'informativa resa attraverso di esse riveste infatti carattere generale ed astratto, come si conviene all'informativa precontrattuale imposta dall'art. 5 del Codice deontologico, mentre la (diversa) comunicazione di preavviso prevista dall'art. 4, comma 7, dello stesso Codice deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze a lui pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito. Stante quanto sopra, il Collegio ritiene che la segnalazione alle Centrali rischi private sia stata effettuata in carenza delle condizioni richieste dalla disciplina vigente e risulti pertanto illegittima. Da tale illegittimità discende quindi la necessità di una immediata cancellazione delle evidenze negative a carico del ricorrente ancora presenti presso i SIC.

Passando ora all'esame della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità sopra rilevata, il Collegio osserva che il ricorrente non ha fornito la prova dell'asserito danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di ottenere ulteriori finanziamenti. Tale impossibilità è infatti solo dichiarata dal ricorrente senza alcun riferimento ad episodi circostanziati e opportunamente documentati da cui poter desumere, anche in via presuntiva, l'esistenza di un danno patrimoniale.

Quanto poi ai danni non patrimoniali, derivanti sia dalla lesione dei diritti della persona che dal turbamento d'animo e dalla sofferenza psicologica, si osserva che anche per essi il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza probatoria necessaria a fini risarcitori, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS. UU, n. 26972 dell'11 novembre 2008), *"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003) che deve essere allegato e provato"*. Né il Collegio ritiene tale prova possa essere assunta in via presuntiva. Risulta infatti incontestato fra le parti che il ricorrente ha accumulato ritardi nel pagamento delle rate e ha effettuato pagamenti non regolari. L'abituale morosità del ricorrente esclude pertanto che possa ritenersi accertata l'esistenza di un danno morale apprezzabile a fini



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risarcitori. Infatti, anche se in astratto è possibile presumere che l'iscrizione nei SIC, illegittimamente effettuata, possa creare turbamento nella persona segnalata in relazione alla rilevanza dei diritti della persona coinvolti, la conclusione di tale presunzione viene meno allorquando il soggetto è abitualmente inadempiente alle proprie obbligazioni e quindi è pienamente consapevole del proprio stato di debitore moroso e delle conseguenze ad esso connesse.

Il Collegio ritiene, invece, ammissibile il risarcimento delle spese sostenute per l'intervento del legale che ha curato gli atti del procedimento, considerato che la procedura presso l'ABF non esclude la possibilità per il ricorrente di farsi rappresentare da un legale. Dispone pertanto che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 300,00 (trecento/00) a ristoro delle spese sostenute per l'assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS